



CITTA' DI CHERASCO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Via Vittorio Emanuele n.79 – 12062 CHERASCO

Tel. 0172 – 427010 Fax 0172 – 427016

e-mail: segreteria@comune.cherasco.cn.it

PEC: cherasco@postemailcertificata.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 29/12/2025

OGGETTO: Esercizio finanziario 2026 - Addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Aliquote - Provvedimenti

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. Dott. BOGETTI Claudio - Presidente	Sì
2. FERRONDI Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
4. BOLLANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
6. DEGIORGIS Marziana - Consigliere	Sì
7. COSTAMAGNA Matteo - Consigliere	Sì
8. ALLASIA Stefania - Assessore	Sì
9. OLIVERO Livio Giovanni - Consigliere	Sì
10. DAVICO Carlo - Consigliere	Sì
11. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CASAVECCHIA Enrico - Consigliere	Sì
13. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
Totale presenti	13
Totale assenti	0

Con l'intervento e l'opera della Signora BAUDINO Dott.ssa Laura - Segretario Comunale.

Il Signor Dott. BOGETTI Claudio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del [Decreto Legislativo n. 360/1998](#), come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della [legge n. 296/2006](#) (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002](#) sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del [D.L. 93/2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 2008, n. 126](#), si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della [legge 220/2010](#);
- l'articolo 5 del [D.Lgs. 23/2011](#) aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la [risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) così come modificato dall'art. 13, comma 16, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del [D.L. 138/2011](#) prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del [D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che, infine, il [D.L. 201/2011](#) definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l’art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa l’addizionale comunale;
- l’articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 23.02.2012 è stato modificato, ai sensi dell’articolo 52 del [D.Lgs. n. 446/1997](#), il Regolamento disciplinante l’addizionale comunale IRPEF e in tale occasione, sono state determinate, in funzione degli scaglioni di reddito, le seguenti aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	0,4
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,5
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,55
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,58
Oltre € 75.000	0,60

VISTO:

- l’art. 1, comma 2, lett. a), della [Legge n. 234/2021](#), che, sostituendo integralmente il comma 1 dell’art. 11 del [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), fissa i seguenti scaglioni di reddito applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

- l’art. 1, comma 7, della [Legge n. 234/2021](#), secondo cui: “Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche”;

- la Circolare n.2 del 06/02/2024 dell'Agenzia delle Entrate, avente come oggetto *“Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216”*, con al quale sono state rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito per la determinazione dell'IRPEF anno 2024, nel seguente modo:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

CONSIDERATO che con delibera di consiglio comunale n. 4 del 23.04.2024 sono state adeguate alla sopracitata disciplina le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione ai nuovi scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2024 stabilendo le aliquote come di seguito riportate

Scaglioni di reddito	Aliquota Addizionale
Fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,58
Oltre € 50.000	0,60

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate utilizzando il simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF disponibile sul portale del federalismo fiscale e tenendo conto di quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2 allegato al [D.Lgs. n. 118/2011](#);

VISTO il [D.Lgs. n. 360/1998](#) e s.m.i.;

VISTO il [D.Lgs. n. 267/2000](#);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto, espressi dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Senza seguito di interventi da parte dei Consiglieri;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 13, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo.

- 2) Di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef distinte per scaglioni di reddito, così come adottate con delibera n. 4 del 23.04.2024:

Scaglioni di reddito	Aliquota Addizionale
Fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,58
Oltre € 50.000	0,60

Senza prevedere esenzioni di alcun tipo.

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006 n. 296](#) la predetta variazione è da ritenersi vigente anche per l'annualità 2026 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
- 4) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, nell'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del [Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002](#), nonché all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del [D.L. 201/2011](#), della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del [D.Lgs. n. 360/1998](#);
- 5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2026-2028.

Successivamente **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.13, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026/2028.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to Dott. BOGETTI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to BAUDINO Dott.ssa Laura
